

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5067 del 05/11/2019
Oggetto	Proc. RE19T0024. Longo Antony. Concessione per l'occupazione di terreno demaniale di pertinenza del Torrente Crostolo in comune di Reggio Emilia. L.R. n. 7/2004, Capo II
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5225 del 04/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno cinque NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni

Sede di Reggio Emilia

OGGETTO: Proc. **RE19T0024**. Longo Antony. Concessione per l'occupazione di terreno demaniale di pertinenza del Torrente Crostolo in comune di Reggio Emilia. L.R. n. 7/2004, Capo II.

La Responsabile

Premesso che la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", assegna:

- le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

- le funzioni afferenti al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e all'Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO per quanto riguarda i corsi d'acqua di rispettiva competenza;

Ricevuta il 17.07.2019 da parte di Longo Antony la domanda di concessione per l'occupazione di mq. 562 di area demaniale di pertinenza del Torrente Crostolo contraddistinta dal foglio 210, mappale 348 del comune di Reggio Emilia per manutenzione dell'area a verde e del fabbricato ivi insistente;

Acquisita il 16.09.2019, con protocollo n. 142057, la comunicazione di AIPO che ritiene di non dover rilasciare il nulla osta idraulico in quanto l'area da occupare ricade all'esterno delle fasce esondabili A e B della fascia C del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) e contenente l'unica prescrizione di rispettare la distanza di rispetto di m. 10 dal limite delle fasce PAI;

Verificato che:

- in seguito alla pubblicazione della domanda sul BUR, entro i termini previsti non sono giunte opposizioni o osservazioni;

- il 23.09.2019 Longo Antony ha versato **€ 31,97** come canone per il periodo da ottobre a dicembre 2019 e **€ 250,00** come deposito cauzionale;

Visti:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25 luglio 1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;
- il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;
- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m.;
- le D.G.R. n. 895/2007, n. 913/2009 e n. 1622/2015;

Ritenuto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa della presente determinazione;

Per quanto precede

DETERMINA

a) **di rilasciare**, salvo i diritti dei terzi, a Longo Antony, C.F. LNGNNY90P20H223H, la concessione per l'occupazione di mq. 562 di area demaniale di pertinenza del Torrente Crostolo contraddistinta dal foglio 210, mappale 348 del comune di Reggio Emilia per manutenzione dell'area a verde e del fabbricato ivi insistente;

b) **di dare atto** che l'occupazione dovrà rispettare il limite di m. 10 di distanza dalle fasce d'esondazione A e B del PAI relativamente alla sponda sinistra del Torrente Crostolo;

c) **di precisare** che la presenta concessione viene rilasciata esclusivamente per quanto riguarda l'occupazione di aree del demanio idrico, indipendentemente da altri permessi o autorizzazioni necessarie;

c) **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2025**;

d) **di disporre** che il Concessionario dovrà risarcire tutti i danni che dovessero essere arrecati alle proprietà sia pubbliche che private per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;

e) **di informare** che l'originale del presente atto, firmato digitalmente, è conservato nell'archivio informatico di Arpae e che viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

f) **di avvisare** che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni. Entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

g) **di dare atto** che il concessionario dovrà sottostare alle condizioni e alle prescrizioni del disciplinare allegato.

la Responsabile del Servizio
autorizzazioni e concessioni di Reggio
Emilia - Arpae

Dott.ssa Valentina Beltrame

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Proc. RE19T0024

Concessionario: Longo Antony, C.F. LNGNNY90P20H223H

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Concessione per l'occupazione di mq. 562 di area demaniale di pertinenza del Torrente Crostolo contraddistinta dal foglio 210, mappale 348 del comune di Reggio Emilia per la manutenzione dell'area a verde e del fabbricato ivi insistente.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è rilasciata fino al **31/12/2025**.

ART. 3 - CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

3.1 L'importo del canone per i mesi di validità del provvedimento concessorio nell'anno 2019 è di **€ 31,97**, pari a due dodicesimi del valore del canone annuo di € 127,89.

3.2 Il Concessionario è tenuto a corrispondere annualmente il canone alla Regione Emilia Romagna, **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento adeguato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3.3 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a **€ 250,00**.

3.4 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex Concessionario.

3.5 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933.

ART. 4 - OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

4.1 Il Concessionario è costituito custode del bene concesso per tutta la durata della concessione.

4.2 Sono a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto e per la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli, ecc.).

4.3 Il Concessionario dovrà risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

4.4 Il Servizio concedente non è responsabile per danni di natura idraulica, quali falle e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio e vegetazione nell'ambito demaniale.

4.5 La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica e di circolazione stradale.

ART. 5 - VARIANTI E CAMBI DI TITOLARITÀ

5.1 Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare, ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente.

5.2 In caso di cambio di titolarità della concessione, ne deve essere data tempestiva comunicazione e il sub ingresso potrà essere accordato previa valutazione della domanda documentata, sottoscritta dal Concessionario uscente e dall'aspirante al subentro.

ART. 6 - RINNOVO, RINUNCIA, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

6.1 La concessione può essere rinnovata previa richiesta dell'interessato da inoltrare prima della sua scadenza.

6.2 In caso di rinuncia prima o al termine della sua validità, se ne dovrà comunque trasmettere tempestiva comunicazione.

L'ultimo canone da versare sarà quello dell'anno di presentazione della rinuncia e i luoghi dovranno essere ripristinati allo stato naturale nei modi indicati dall'Agenzia.

Se il ripristino non viene attuato nei termini indicati, l'Agenzia stessa provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno degli interessati.

6.3 La concessione può essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

6.4 Sono cause di decadenza:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi senza la necessaria autorizzazione del Servizio concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.